



2023/0311(COD)

23.11.2023

EMENDAMENTI

70 - 369

Progetto di relazione
Lucia Ďuriš Nicholsonová
(PE754.831v01-00)

Istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Proposta di direttiva
(COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

Emendamento 70
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce la carta europea della
disabilità e il contrassegno europeo di
parcheggio per le persone con disabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce la carta europea della
disabilità **e dell'anzianità** e il contrassegno
europeo di parcheggio per le persone con
disabilità **e gli anziani**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

La specifica inclusione degli anziani nella presente direttiva è necessaria e giustificata, dal momento che circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha più di 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede che aumenterà anche il numero di persone con una disabilità.

Emendamento 71
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce la carta europea della
disabilità e il contrassegno europeo **di**
parcheggio per le persone con disabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce la carta europea della
disabilità e il contrassegno europeo **per il**
trasporto stradale per le persone con
disabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(La modifica si applica all'intero testo
legislativo in esame)*

Motivazione

È essenziale non limitare la portata del contrassegno alle sole condizioni e strutture di parcheggio. Di fatto, il contrassegno è stato concepito per garantire l'accesso gratuito anche alle zone a traffico limitato.

Per le succitate ragioni, si propone di modificare la sua denominazione, da

"contrassegno europeo di parcheggio" a "contrassegno europeo per il trasporto stradale".

Emendamento 72

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva**Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) L'Unione europea si fonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, anche sulla base della disabilità, come stabilito nel trattato sull'Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").

Emendamento

(1) L'Unione europea si fonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, anche sulla base della disabilità, come stabilito nel trattato sull'Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") **e nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.**

Emendamento 73

Chiara Gemma

Proposta di direttiva**Considerando 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(2 bis) È aggiunta un'esenzione all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di

prevedere il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità di una persona per la fase di transizione, durante il trasferimento all'estero per motivi di studio e di lavoro e durante la procedura di riesame per il riconoscimento della disabilità da parte del nuovo Stato membro. Tale esenzione si applica anche ai partecipanti del programma di mobilità dell'Unione quali ad esempio Erasmus+.

Or. en

Emendamento 74
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 25 della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Or. en

Motivazione

La specifica inclusione degli anziani nella presente direttiva è necessaria e giustificata, dal momento che circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha più di 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede che aumenterà anche il numero di persone con una disabilità.

Emendamento 75
Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Al fine di rafforzare la proposta

relativa al contrassegno di parcheggio e apportare una serie di miglioramenti concreti per le persone con disabilità, è istituita una nuova banca dati per informare le persone con disabilità in merito ai diversi diritti di parcheggio e alle norme concernenti i posti macchina per disabili nei vari Stati membri e nelle loro regioni e città e nei loro comuni.

Or. en

Emendamento 76

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Emendamento

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. ***L'articolo 18 dell'UNCRPD riconosce altresì il diritto delle persone con disabilità alla libertà di circolazione e alla libertà di scelta della propria residenza su base di uguaglianza con gli altri.***

Or. en

Emendamento 77

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monica Semedo, Dragoș Pișlaru, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Secondo la Corte di giustizia

Emendamento

(4) Secondo la Corte di giustizia

dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.

dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico. ***Il diritto alla libertà di circolazione dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro dell'Unione europea e la cui disabilità è riconosciuta in detto Stato membro, ai fini della parità di trattamento. Pertanto, la presente direttiva è integrata da un atto giuridico a sé stante per colmare il vuoto giuridico esistente al riguardo tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente. Ciò garantirà maggiore certezza giuridica, non ultimo alle donne e ragazze cittadine di paesi terzi con disabilità che soggiornano legalmente nell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento 78

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Dragos Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)³⁹ ed è vincolata dalle sue disposizioni che sono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione entro i limiti delle sue

Emendamento

(5) L'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)³⁹ ed è vincolata dalle sue disposizioni che sono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione entro i limiti delle sue

competenze. Tutti gli Stati membri sono parti dell'UNCRPD e sono da essa vincolati anche nei limiti delle loro competenze.

competenze. Tutti gli Stati membri sono parti dell'UNCRPD e sono da essa vincolati anche nei limiti delle loro competenze. ***Benché l'Unione e tutti i suoi Stati membri siano vincolati dall'UNCRPD, vi sono differenze significative nella sua attuazione^{3 bis}. Vi è necessità di compiere progressi su un piano di parità per le persone con disabilità sia per l'Unione stessa che in tutti i suoi Stati membri, ad esempio attraverso gli investimenti nelle infrastrutture, il rafforzamento delle capacità, la formazione e le campagne di sensibilizzazione. L'Unione e tutti gli Stati membri dovrebbero altresì ratificare il protocollo opzionale dell'UNCRPD.***

³⁹ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

^{3 bis}

<https://fra.europa.eu/en/publication/2023/implementing-un-convention-rights-persons-disabilities-human-rights-indicators>

³⁹ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Or. en

Emendamento 79

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkėvičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Alicia Homs Ginell, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani

Emendamento

(6) ***L'UNCRPD annovera tra le persone con disabilità quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali***

e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere amministrative, tecnologie e sociali possono portare a un trattamento discriminatorio. Scopo di tale convenzione è ***pertanto*** promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, ***l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza personale,*** assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza ***del rispetto della differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, nonché*** della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità ***completa e paritaria*** alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 80
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate

Emendamento

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate

a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

a garantire l'accessibilità *universale* alle persone con disabilità *e di garantire che le persone con disabilità beneficino della mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile.*

Or. en

Emendamento 81
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con *gli altri*. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società *e in tutti gli aspetti della vita* su base di uguaglianza con *le persone senza disabilità*. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 82
Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte

Emendamento

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte

delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità *alle* persone con disabilità.

delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire *le pari opportunità e* l'accessibilità *universale per le* persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 83

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'UNCRPD riconosce altresì le difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della religione, delle opinioni politiche o di altra natura, dell'origine nazionale, etnica, indigena o sociale, della proprietà, della nascita, dell'età o di altra condizione. In particolare, riconosce che le donne e le minori con disabilità sono soggetti a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, dovrebbero adottare misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 84

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità **anche** in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).

Emendamento

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di **occupazione, protezione sociale, istruzione e** accesso a beni e servizi disponibili al pubblico **e che è necessario promuovere le pari opportunità dei gruppi sottorappresentati** (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto **di vivere in dignità, il diritto al sostegno al reddito tale da garantire una vita dignitosa, nonché il diritto** a servizi che consentano loro di partecipare alla società **e a un ambiente di lavoro adatto alle loro esigenze** (principio 17).

⁴⁰ *Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).*

Or. en

Emendamento 85

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'UNCRPD riconosce che le donne e le minori con disabilità sono

soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. La creazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità si ispira altresì alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui l'Unione europea è firmataria.

Or. en

Emendamento 86
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il mandato relativo all'uguaglianza e alla non discriminazione di cui all'articolo 5 della convenzione è pertinente, dal momento che la carta europea della disabilità è stata concepita per accelerare il conseguimento dell'uguaglianza delle persone con disabilità attraverso il riconoscimento globale nell'Unione europea, nei suoi Stati membri e tra questi ultimi.

Or. en

Emendamento 87
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 8

(8) La direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ ("atto europeo sull'accessibilità") mira a migliorare l'accesso a prodotti e servizi eliminando e prevenendo gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri, contribuendo così ad aumentare la disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno, compreso l'accesso ai siti web e ai servizi per dispositivi mobili di alcuni servizi pubblici⁴², e a migliorare l'accessibilità delle informazioni pertinenti. Il diritto dell'Unione garantisce inoltre il diritto a non essere discriminati nell'accesso ai trasporti e altri diritti, come il diritto a ricevere assistenza gratuita per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta che viaggiano in aereo⁴³, treno⁴⁴, mezzi di trasporto per vie navigabili⁴⁵ o autobus⁴⁶. Il diritto dell'Unione consente altresì agli Stati membri di stabilire oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali oneri o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità, per quanto riguarda le strade soggette a tariffazione stradale⁴⁷.

⁴¹ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 70).

⁴² In aggiunta, la direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici mira a migliorare l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e delle loro applicazioni mobili.

(8) La direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ ("atto europeo sull'accessibilità") mira a **superare gli ostacoli che affrontano le persone con disabilità e le persone con menomazioni fisiche nonché a** migliorare l'accesso a prodotti e servizi eliminando e prevenendo gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri, contribuendo così ad aumentare la disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno, compreso l'accesso ai siti web e ai servizi per dispositivi mobili di alcuni servizi pubblici⁴², e a migliorare l'accessibilità delle informazioni pertinenti. Il diritto dell'Unione garantisce inoltre il diritto a non essere discriminati nell'accesso ai trasporti e altri diritti, come il diritto a ricevere assistenza gratuita per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta che viaggiano in aereo⁴³, treno⁴⁴, mezzi di trasporto per vie navigabili⁴⁵ o autobus⁴⁶. Il diritto dell'Unione consente altresì agli Stati membri di stabilire oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali oneri o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità, per quanto riguarda le strade soggette a tariffazione stradale⁴⁷.

⁴¹ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 70).

⁴² In aggiunta, la direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici mira a migliorare l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e delle loro applicazioni mobili.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, GU L 204 del 26.7.2006, pagg. 1-9.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

⁴⁷ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, GU L 204 del 26.7.2006, pagg. 1-9.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

⁴⁷ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

Or. en

Emendamento 88
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'UNCRPD, al suo articolo 18

sulla libertà di movimento e la cittadinanza, afferma che gli Stati parte riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità non siano private, a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento.

Or. en

Emendamento 89
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro e le rispettive autorità competenti dispongono di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità competenti rilasciano un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente.

Emendamento

(9) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro e le rispettive autorità competenti dispongono di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità competenti rilasciano un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente. ***Taluni Stati membri non dispongono di un'unica carta di disabilità nazionale e/o definizione della condizione***

di disabilità, e ciò potrebbe portare al riconoscimento di diversi livelli di disabilità. In tali Stati membri, qualora alle persone con disabilità siano erogati servizi o prestazioni, potrebbe essere necessario ricorrere al criterio delle esigenze di servizi o ad altri criteri, spesso in modo diverso a seconda dei settori.

Or. en

Emendamento 90
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro e le rispettive autorità competenti dispongono di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità competenti rilasciano un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente.

Emendamento

(9) Le persone con disabilità **e gli anziani** possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità **o di anzianità**, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro e le rispettive autorità competenti dispongono di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità **o di anzianità** di un richiedente, le autorità competenti rilasciano un certificato di disabilità, una carta di disabilità, **una carta dell'anzianità** o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità **o di anzianità** del richiedente.

Or. en

Emendamento 91
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.
Secondo il modello sociale della disabilità, è la società che rende inabili le persone con menomazioni fisiche. La disabilità è qualcosa che si somma alle menomazioni e che fa sì che le persone con disabilità vengano inutilmente isolate e escluse dalla piena partecipazione alla società. Per menomazione si intende la limitazione funzionale del singolo causata da una minorazione fisica, mentale o sensoriale. Per disabilità si intende la perdita o la limitazione di opportunità a partecipare alla "vita normale" della società a causa di barriere fisiche e sociali. Gli Stati membri sono incoraggiati a modificare le rispettive definizioni applicate a livello nazionale al fine di allinearsi al modello sociale della disabilità e, di conseguenza, a mettere a punto procedure di accertamento della disabilità eque e trasparenti.

Or. en

Emendamento 92

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione. ***Le***

definizioni di disabilità e i criteri utilizzati per accertare la disabilità negli Stati membri sono strettamente collegati al sistema di sicurezza sociale esistente in ciascun paese, che determina ad esempio l'accesso a un mercato del lavoro protetto ovvero a prestazioni per le persone con disabilità e coloro che le assistono.

Or. en

Emendamento 93
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità *o di anzianità* tra gli Stati membri, le persone con disabilità *e gli anziani* possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Or. en

Emendamento 94
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità *possono incontrare* difficoltà *specifiche* nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento *reciproco* della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità *spesso incontrano* difficoltà nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Or. en

Emendamento 95

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

soppressa

Or. en

Motivazione

Il concetto di periodo più o meno prolungato non sembra essere definito; è più opportuno mantenere la validità dei due documenti rilasciati dal paese di origine fino all'acquisizione della residenza nel paese ospitante. Ad esempio, un/una giovane con disabilità che partecipa a un programma Erasmus in un altro Stato membro dell'Unione non acquisisce la residenza per quel periodo, e non avrebbe senso chiedergli/le di presentare documenti rilasciati dal paese di origine, seppur per un periodo prolungato di diversi mesi, con gli oneri che tale richiesta comporterebbe.

Emendamento 96

Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati

membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro. ***Cionondimeno, alle persone con disabilità che soggiornano per un periodo di tempo determinato, superiore a quello che si considera un breve periodo, nel contesto di un programma di mobilità, non dovrebbe essere imposto un accertamento della loro condizione di disabilità nel nuovo Stato membro. Potrebbe essere questo il caso di progetti di mobilità per l'istruzione e la formazione professionale, progetti per gli scolari e per l'istruzione degli adulti, di scambi giovanili, di progetti per i giovani lavoratori, di attività di partecipazione giovanile, del programma DiscoverEU – Azione a favore dell'inclusione, di progetti per gli studenti e il personale dell'istruzione superiore, nonché di partenariati per la cooperazione.***

Or. en

Emendamento 97
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o *altro*, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri,

Emendamento

(11) Le persone con disabilità ***e gli anziani*** che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o ***per vivere o soggiornare in altri Stati membri per altri***

possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

motivi, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità *o anzianità* dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità, *una carta dell'anzianità* o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità *o di anzianità* in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 98

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità *che* si *spostano* per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, *a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la* loro condizione di disabilità *dalle* autorità competenti dell'altro Stato membro *e possono ricevere* un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Emendamento

(11) *Qualora* le persone con disabilità si *spostino* per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, *la carta europea della disabilità dovrebbe fungere da riconoscimento temporaneo della* loro condizione di disabilità *fino all'assunzione di una decisione formale da parte delle* autorità competenti dell'altro Stato membro *mediante* un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 99

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **possono incontrare** notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

Emendamento

(12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **spesso incontrano** notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto. **Le persone con disabilità non visibili spesso affrontano specifiche difficoltà quando viene chiesto loro di dimostrare la loro disabilità quando sono in viaggio.**

Or. en

Emendamento 100
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono possono incontrare notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro

Emendamento

(12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta **e gli anziani** che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono possono incontrare notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità **o di anzianità** non è riconosciuta nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di

documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

disabilità, **di una carta dell'anzianità** o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità **o di anzianità** nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

Or. en

Emendamento 101
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Essere donna è un fattore che inficia tutte le dimensioni, incluse la mobilità e la libera circolazione. È pertanto necessario tenerne conto affinché la presente direttiva contribuisca a riconoscere i diritti di donne e ragazze con disabilità, madri e figure di cura delle persone con disabilità, tutelandole dalla discriminazione intersettoriale.

Or. en

Emendamento 102
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di

(13) In questo caso, le persone con disabilità **e gli anziani** che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità **e agli anziani** in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di

qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.

disabilità, *di una carta dell'anzianità* o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.

Or. en

Emendamento 103

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monica Semedo, Jordi Cañas, Dragos Pîslaru, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Gli ostacoli al godimento del diritto fondamentale alla libertà di circolazione sono maggiori per le donne e le ragazze con disabilità che si confrontano con la discriminazione intersettoriale in tutti gli ambiti della vita, non ultimi nei settori dell'istruzione e del lavoro. Ad esempio, il 20 % delle donne con disabilità ha un impiego a tempo pieno, rispetto al 29 % degli uomini con disabilità e al 48 % delle donne senza disabilità. Il 22 % delle donne con disabilità è a rischio di povertà, rispetto al 20 % degli uomini con disabilità e al 16 % delle donne senza disabilità. Il 17% delle donne con disabilità ha una laurea universitaria rispetto al 18% degli uomini con disabilità e al 32% delle donne senza disabilità. L'11 % delle donne con disabilità presenta esigenze di cure mediche insoddisfatte, rispetto al 10 % degli uomini con disabilità e al 3 % di donne senza disabilità^{47 bis}. Il divario è particolarmente evidente nelle aree rurali, dove l'accesso ai servizi e alle opportunità in genere è assai più limitato rispetto alle aree urbane. La carta europea della disabilità deve pertanto avere una più chiara prospettiva di uguaglianza di genere e contribuire a rafforzare la libertà

di circolazione, specialmente per le donne e le ragazze con disabilità, ad esempio quando esse si spostano in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di studio e quando la loro condizione di disabilità viene riesaminata dal nuovo Stato membro. È essenziale che la situazione di vulnerabilità in cui versano le donne e le ragazze con disabilità non sia ulteriormente esacerbata, ma che queste ultime siano anzi incoraggiate ad esercitare la loro libertà di circolazione e che siano protette quando lo fanno, così da garantire loro la libertà di circolazione e l'indipendenza economica.

*^{47 bis} Intersecting inequalities in the European Union in the 2023 Gender Equality Index
<https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/intersecting-inequalities/disability/work>*

Or. en

Emendamento 104

Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Le persone con disabilità che appartengono anche ad altri gruppi marginalizzati quali la comunità LGBTQI+, i gruppi oggetto di discriminazioni razziali e le minoranze etniche, le persone che provengono da contesti socioeconomici svantaggiati, i giovani e le persone che vivono in zone geografiche periferiche spesso affrontano discriminazioni multiple. È pertanto importante che, al momento del recepimento e dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri

applichino un approccio intersezionale.

Or. en

Emendamento 105
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *L'Unione europea ha ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul").*

Or. en

Emendamento 106
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione. ***È aggiunta un'esenzione all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di prevedere il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità per la fase di transizione, in caso di spostamento all'estero per motivi di studio e di lavoro e durante la procedura di riesame per il***

riconoscimento della disabilità da parte del nuovo Stato membro. Tale esenzione si applica anche ai partecipanti del programma di mobilità dell'Unione quali ad esempio Erasmus+.

Or. en

Emendamento 107
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

Emendamento

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità *o di anzianità* e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità *e gli anziani* potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

Or. en

Emendamento 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Tenuto conto sia dei cambiamenti demografici che della necessità di migliorare la mobilità delle persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero accrescere le misure volte a rafforzare l'accessibilità degli spazi pubblici e delle infrastrutture, adeguandole alle esigenze delle persone

Emendamento 109
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere *fisiche e di altro tipo* nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

Emendamento

(15) Oltre alle barriere *visibili e invisibili* nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte. *Analogamente, la mancanza di conoscenze in materia di accessibilità fisica psicosociale, cognitiva e sensoriale costituisce un terreno fertile per i comportamenti discriminatori.*

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical

Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

Or. en

Emendamento 110

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere ***fisiche e di altro tipo*** nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and

Emendamento

(15) Oltre alle ***varie*** barriere ***visibili e invisibili*** nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. ***Inoltre, la diffusa mancanza di conoscenze relative alle politiche in materia di accessibilità psicosociale, cognitiva, fisica o sensoriale può spianare la strada a comportamenti discriminatori.*** Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and

Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66.

Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66.

Or. en

Emendamento 111

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e **sulle loro scelte**.

Emendamento

(15) Oltre alle **varie** barriere fisiche, **intellettuali** e di altro tipo nell'accesso agli spazi **e servizi** pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare¹² poiché queste ultime hanno esigenze specifiche **che comportano spese aggiuntive inerenti alla loro disabilità** e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità¹³. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento

preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e **sulla loro autonomia personale**.

⁴⁸ *Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".*

⁴⁹ *McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66.*

Or. en

Emendamento 112

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette

Emendamento

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, ***oppure di animali da assistenza che non devono mettere a repentaglio la vita o la salute di altri***, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il

persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

Or. en

Emendamento 113 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza

Emendamento

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità **e molti anziani** dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle

disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

persone senza disabilità **e che non sono anziane**⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità **o di anzianità** in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

Or. en

Emendamento 114 **Miriam Lexmann**

Proposta di direttiva **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle

Emendamento

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, **nonché ai servizi e alle attività**, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente

prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri *potrebbe limitare* l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento *automatico* della condizione di disabilità in altri Stati membri *spesso limita* l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

Or. en

Emendamento 115

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese

Emendamento

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese

quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita, **sulla loro integrazione socioeconomica** e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

Or. en

Emendamento 116

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono

Emendamento

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche **dovute**

inoltre avere bisogno di persone che **le accompagnino** o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66.

alle loro disabilità e possono inoltre avere bisogno di persone che le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004) pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66.

Or. en

Emendamento 117 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, può essere importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi,

Emendamento

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, può essere importante affinché le persone con disabilità **e gli anziani** possano accedere a

attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità **o di anzianità** e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità **e gli anziani** potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità, **di una carta dell'anzianità** o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

Or. en

Emendamento 118

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, può essere importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture **e usufruirne al meglio**. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento

Emendamento

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, può essere importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture **e trarne il massimo vantaggio**. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento

formale che ne riconosca la condizione di
disabilità ivi rilasciato.

formale che ne riconosca la condizione di
disabilità ivi rilasciato.

Or. en

Emendamento 119
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *A ciò occorre aggiungere la grave mancanza di conoscenze in materia di accessibilità psicosociale, che è la ragione per cui non vengono adottate misure individuali e strutturali per eliminare le barriere che la ostacolano, comprese le barriere attitudinali, amministrative e sistemiche o simboliche, così da contribuire a combattere lo stigma e i pregiudizi che portano alla discriminazione, alla violenza, all'abuso, all'esclusione sociale e alla segregazione, che costituiscono ostacoli all'effettivo godimento dei diritti delle persone con disabilità e non favoriscono il rispetto della loro autonomia, della loro volontà e delle loro preferenze.*

Or. en

Emendamento 120
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Il progetto pilota sulla tessera di
disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e
realizzato in otto Stati membri, ha
dimostrato chiaramente i vantaggi per le

(17) Il progetto pilota sulla tessera di
disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e
realizzato in otto Stati membri, ha
dimostrato chiaramente i vantaggi per le

persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo⁵⁰. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

⁵⁰ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en>.

persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo⁵⁰. ***Esso ha altresì dimostrato che gli obiettivi della tessera continuano a essere pertinenti alla luce delle attuali esigenze delle persone con disabilità.*** Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

⁵⁰ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en>.

Or. en

Emendamento 121

José Gusmão

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In base alla loro condizione di disabilità, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (o persone che le

Emendamento

(18) In base alla loro condizione di disabilità, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (o persone che le

accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

Al fine di rafforzare la proposta relativa al contrassegno di parcheggio e apportare alcuni miglioramenti concreti per le persone con disabilità, è istituita una nuova banca dati per informare le persone con disabilità in merito ai diversi diritti di parcheggio e alle norme concernenti i posti macchina per disabili nei vari Stati membri e nelle loro regioni e città e nei loro comuni.

Or. en

Emendamento 122 Antonius Manders

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In base alla loro condizione di disabilità, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (o persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

Emendamento

(18) In base alla loro condizione di disabilità ***o anzianità***, le persone con disabilità ***e gli anziani*** possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità ***e gli anziani***, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità ***e gli anziani*** (o persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

Or. en

Emendamento 123

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In base alla loro condizione di disabilità, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (o persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

Emendamento

(18) In base alla loro condizione di disabilità **e in conformità alle leggi e alle prassi nazionali**, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (o persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

Or. en

Emendamento 124

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio⁵¹ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento

Emendamento

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento

transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica. *L'accesso ai servizi dovrebbe essere istantaneo, senza necessità di presentare una nuova richiesta in caso di spostamento in un altro paese.*

⁵¹ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Or. en

Emendamento 125
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 19

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio⁵¹ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

⁵¹ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio⁵¹ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità *e degli anziani* alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità *e agli anziani* titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

⁵¹ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento 126
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità **e degli anziani** a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità **o di anzianità** e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento 127
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale

Emendamento

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità **e degli anziani** che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone

Stato membro, e al fine di agevolare l'uso dei trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

con disabilità **e agli anziani** di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso dei trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **e agli anziani** su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità **e di anzianità** come prova della condizione di disabilità **o di anzianità** riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e agli anziani** come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **e agli anziani**.

Or. en

Motivazione

La specifica inclusione degli anziani nella presente direttiva è necessaria e giustificata, dal momento che circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha più di 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede che aumenterà anche il numero di persone con una disabilità.

Emendamento 128

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a

Emendamento

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a

condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **o, eventualmente, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali**, a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

Or. en

Emendamento 129 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

Emendamento

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità **e di anzianità** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità **o di anzianità** riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **e agli anziani** a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità **e della terza età** o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità **e anziani** rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

Or. en

Emendamento 130

Cindy Franssen, David Casa, Antonius Manders

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

Emendamento

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche **(compresi ospedali, strutture sanitarie e servizi di emergenza)** in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

Or. en

Emendamento 131

José Gusmão

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di

Emendamento

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano **la disponibilità di**

attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.

misure di accessibilità e accomodamenti ragionevoli per un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione, ***l'occupazione e l'assistenza sanitaria.***

Or. en

Emendamento 132

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici ***quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.***

Emendamento

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici.

Or. en

Emendamento 133

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati *e l'istruzione*.

Emendamento

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati.

Or. en

Emendamento 134

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza (*in particolare i cani guida e i cani da assistenza per le persone con disabilità visive*), l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille

assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza ***(in particolare i cani guida e i cani da assistenza per le persone con disabilità visive)***, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. ***Le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità sono designate da queste ultime o dai loro tutori legali, e possono cambiare su base ad hoc purché vi sia il consenso esplicito delle persone con disabilità o dei loro tutori legali in funzione delle loro esigenze.***

Or. en

Emendamento 135 **Rosa Estaràs Ferragut**

Proposta di direttiva **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei

parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. *Per quanto concerne l'adozione di misure efficaci per garantire la mobilità, è necessario tenere conto dell'accessibilità per le persone con disabilità nei diversi mezzi di trasporto pubblico (treni, aerei ecc.) e che devono utilizzare la propria sedia a rotelle in ragione della specializzazione necessaria a garantire la loro sicurezza.*

Or. en

Emendamento 136
Cindy Franssen, David Casa, Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni

speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.
Le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità sono designate da queste ultime e possono cambiare su base ad hoc in funzione delle loro esigenze.

Or. en

Emendamento 137
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità *e agli anziani*, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità *e gli anziani* (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità *e agli anziani*.

Or. en

Emendamento 138

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *Gli assistenti personali assistono le persone con disabilità o*

svolgono attività quotidiane, laddove richiesto nell'ambito di un rapporto contrattuale, e lo fanno allo scopo di incoraggiare l'autonomia personale, facilitare la vita in comunità e promuovere una vita indipendente.

Or. en

Emendamento 139
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità *e di anzianità* e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità *e gli anziani* in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità *e gli anziani*.

Or. en

Emendamento 140
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di

Emendamento

(25) Il rilascio, *il rinnovo e la revoca* della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle *norme, alle*

tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità.

competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 141

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Dragos Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) L'esperienza dimostra che, quando presentano una carta europea della disabilità o un analogo riconoscimento nazionale della disabilità, le persone con disabilità e in particolare quelle con disabilità invisibili non ricevono, a causa della mancanza di conoscenze, di fraintendimenti o di barriere comunicative, il sostegno e gli accomodamenti più pertinenti per la loro disabilità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dare la possibilità alle persone con disabilità che richiedono la carta alle autorità competenti di scegliere di indicare il simbolo o i simboli pertinenti su tale carta, così che possano segnalare le loro esigenze di assistenza.

Or. en

Emendamento 142

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *Il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero sempre essere e rimanere gratuiti.*

Or. en

Emendamento 143
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE⁵². Alle persone con disabilità dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di utilizzare la carta o il contrassegno in formato digitale o fisico, o entrambi.

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza ***del progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e*** dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE⁵². Alle persone con disabilità ***dovrebbero essere fornite le opportune informazioni su tali possibilità e*** dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di utilizzare la carta o il contrassegno in formato digitale o fisico, o entrambi.

⁵² COM(2021) 281final

⁵² COM(2021) 281final

Emendamento 144
David Casa

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE⁵². ***Alle*** persone con disabilità ***dovrebbe*** essere ***riconosciuta la possibilità*** di utilizzare la carta o il contrassegno in formato digitale o fisico, o entrambi.

⁵² COM(2021) 281 final

Emendamento

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE⁵². ***Le*** persone con disabilità ***dovrebbero*** essere ***libere di decidere*** di utilizzare la carta o il contrassegno in formato digitale o fisico, o entrambi, ***su base di uguaglianza e senza discriminazioni.***

⁵² COM(2021) 281 final

Emendamento 145
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE⁵². Alle persone con disabilità dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di utilizzare la carta o il contrassegno in formato digitale o fisico, o entrambi.

⁵² COM(2021) 281 final

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità *e di anzianità* e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE⁵². Alle persone con disabilità *e agli anziani* dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di utilizzare la carta o il contrassegno in formato digitale o fisico, o entrambi.

⁵² COM(2021) 281 final

Or. en

Emendamento 146

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Al fine di rafforzare l'utilità e l'impatto della carta europea della disabilità per le persone con disabilità, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati dell'Unione disponibile a pubblico, basata sulle informazioni fornite e regolarmente aggiornate dagli Stati membri, al fine di informare le persone con disabilità in

merito alle diverse condizioni di parcheggio e alle strutture offerte alle persone con disabilità in ciascuno Stato membro, così come nelle rispettive regioni e città e nei rispettivi comuni. Tale banca dati dell'Unione dovrebbe essere disponibile su un sito web dell'Unione pubblico e pienamente accessibile dedicato alla carta europea della disabilità e al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 147
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679⁵³ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la

Emendamento

(27) Il rilascio della carta europea della disabilità **e di anzianità** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità **o di anzianità** del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679⁵³ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la

riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

⁵³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 148 **Ádám Kósa**

Proposta di direttiva **Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ***ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004⁵⁴ e (CE) n. 987/2009⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio*** e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

Emendamento

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ***in conformità alla legislazione nazionale*** e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

⁵⁴ ***Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).***

⁵⁵ *Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 149
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004⁵⁴ e (CE) n. 987/2009⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al

Emendamento

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità **e di anzianità** o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004⁵⁴ e (CE) n. 987/2009⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio e in cui la sua condizione di disabilità **o di anzianità** è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità **e di anzianità** o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 150
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *È essenziale tenere conto della violenza di genere cui le donne e le ragazze europee con disabilità sono maggiormente esposte. Ciò significa che l'accesso alle risorse, alle prestazioni e ai meccanismi previsti per combattere e attenuare tale piaga deve essere garantito in tutta l'UE, soddisfacendo le esigenze di protezione e sostegno delle donne e ragazze con disabilità, delle madri e delle figure di cura che sono vittime di violenza, abusi e maltrattamenti.*

Or. en

Emendamento 151
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere

(29) Al fine di garantire che i lavoratori **e i partecipanti dei programmi di mobilità dell'UE** con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, **ai titolari di certificati nazionali, carte di disabilità o**

disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

altri documenti formali che riconoscono la condizione di disabilità, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori *e i partecipanti dei programmi di mobilità dell'UE* che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro *o di studio*.

Or. en

Emendamento 152
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori **con disabilità** che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro **o di studio, purché la durata del soggiorno non sia superiore a tre mesi come previsto dalla direttiva 2004/38/CE**.

Or. en

Emendamento 153
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità **e gli anziani** possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità **e di anzianità** e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

Or. en

Emendamento 154

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

**Proposta di direttiva
Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.**

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **si applicano anche ai lavoratori mobili, inclusi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri con disabilità.**

Or. en

Emendamento 155

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

**Proposta di direttiva
Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

Emendamento

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. ***Le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale e l'assistenza sociale dovrebbero essere garantite in talune circostanze con una durata determinata, in caso di spostamento in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di studio oppure nell'ambito della partecipazione a iniziative dell'Unione o nazionali e/o a programmi di mobilità, così da assicurare che la condizione di disabilità continui ad essere riconosciuta su base temporanea alla persone con disabilità durante la procedura di riesame della loro condizione di disabilità da parte di un altro Stato membro.***

⁵⁶ ***Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel***

territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Or. en

Emendamento 156
Stelios Kypouropoulos, Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

Emendamento

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. ***Cionondimeno, alla luce della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero rafforzare i quadri nazionali per l'accertamento e il riconoscimento della disabilità così da garantire che tutti i beneficiari con una disabilità siano ammissibili alla carta europea della disabilità.*** Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

⁵⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento

⁵⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Or. en

Emendamento 157 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

⁵⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

Emendamento

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità **e di anzianità** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità **o di anzianità** e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità, **per gli anziani** e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

⁵⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Or. en

Emendamento 158

Ádám Kósa, Stelios Kypouropoulos, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile (***compresi formati di facile lettura nonché video sottotitolati nella lingua nazionale dei segni e nella lingua internazionale dei segni***) per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per

della direttiva (UE) 2019/882.

le persone con disabilità *su una piattaforma d'informazione online accessibile*, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. ***La Commissione dovrebbe istituire una banca dati disponibile al pubblico per informare le persone con disabilità in merito ai diversi diritti di parcheggio e alle norme concernenti i posti macchina per disabili nei vari Stati membri e nelle loro regioni e città e nei loro comuni. Detta banca dati dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'Unione in un formato completo, agevole e accessibile compresi formati di facile lettura nonché video sottotitolati nella lingua nazionale dei segni e nella lingua internazionale dei segni.***

Or. en

Emendamento 159

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando ***le persone con disabilità*** sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale ***per le persone con disabilità*** quando ***queste ultime*** sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico ***dagli Stati membri*** in un formato chiaro,

disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, ***in formati accessibili per le persone con disabilità, compresi i formati digitali, nelle lingue nazionali dei segni e in formati di facile lettura nonché, su richiesta delle persone con disabilità, in formati assistivi***, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 160

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando ***le persone con disabilità*** sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale ***per le persone con disabilità*** quando ***queste ultime*** sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico ***dagli Stati membri*** in un formato chiaro,

disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, **compresi i formati digitali, nelle lingue nazionali dei segni e formati di facile lettura nonché, su richiesta delle persone con disabilità, in formati assistivi**, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 161 **Katrin Langensiepen**

Proposta di direttiva **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico **su un portale digitale dell'UE** in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, **anche**

che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

rendendo tutte le informazioni disponibili nella lingua o nelle lingue nazionali dei segni. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 162 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità,

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità ***e di anzianità*** e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ***e gli anziani*** e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità ***e gli anziani***, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità ***e agli anziani*** dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo,

nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

agevole e accessibile per le persone con disabilità *e gli anziani*, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 163

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità *e/o il contrassegno europeo di parcheggio* per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, *anche mediante un sito web dell'Unione in tutte le sue lingue ufficiali*, in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 164

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) *Al fine di incrementare il numero di fornitori di servizi che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero sostenere e incoraggiare gli operatori privati e le autorità pubbliche mediante misure pertinenti, anche fornendo informazioni e consentendo scambi di migliori pratiche sui diversi tipi di condizioni speciali o trattamenti preferenziali che potrebbero essere accordati, nonché offrendo attività di formazione sull'integrazione trasversale della disabilità e la conoscenza della disabilità al fine di garantire che dette condizioni speciali o detto trattamento preferenziale siano offerti in modo inclusivo e accessibile. Dette attività di formazione, ad esempio, potrebbero riguardare i problemi di accessibilità riscontrati dalle persone con disabilità, le esigenze delle persone con differenti disabilità in termini di comunicazione, gestione rispettosa e sicura delle apparecchiature, utilizzo di comunicazione aumentativa assistiva e modalità per erogare e pubblicizzare l'eventuale offerta di condizioni speciali o di un trattamento preferenziale in una modalità facilmente visibile. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che tutte queste misure siano realizzate in partenariato con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, così da garantirne l'inclusività e l'efficacia.*

Emendamento 165

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili, in formati chiari, completi, di agevole utilizzo e facilmente accessibili, le informazioni su eventuali condizioni speciali o sul trattamento preferenziale. La Commissione dovrebbe istituire un sito web unico dedicato, disponibile in tutte le lingue ufficiali, che riporti le condizioni speciali o il trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni concernenti le condizioni speciali o il trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati sul sito web, se pertinenti, nonché aggiornare regolarmente tali informazioni alla luce di eventuali modifiche sopraggiunte nella legislazione nazionale.

Emendamento 166

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Al fine di rafforzare la proposta relativa al contrassegno europeo di parcheggio e apportare miglioramenti concreti per le persone con disabilità e per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, è istituita una nuova banca dati per informare le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, in merito ai diversi diritti di parcheggio e alle norme concernenti i posti macchina per disabili nei vari Stati membri e nelle loro regioni e città e nei loro comuni.

Or. en

Emendamento 167

Cindy Franssen, David Casa, Antonius Manders

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) È necessario che la Commissione elabori orientamenti su pittogrammi comuni universalmente riconosciuti per i diversi tipi di assistenza richiesta dalle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 168

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per

evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni.

evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che le eventuali misure adottate per contrastare la falsificazione o la frode rispettino i diritti delle persone con disabilità e non comportino alcuna interferenza con i loro interessi legittimi quando utilizzano una delle carte, né portino in alcun modo alla loro stigmatizzazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'impatto di eventuali misure sulle persone con disabilità e consultare tali persone e le organizzazioni che le rappresentano durante la progettazione e l'attuazione di dette misure.***

Or. en

Emendamento 169
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni.

Emendamento

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni ***nonché scambiarsi informazioni su tali casi.***

Or. en

Emendamento 170
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni.

Emendamento

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità **e di anzianità** o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni.

Or. en

Emendamento 171
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità. **Il formato digitale dovrebbe essere sviluppato sotto forma di attributo certificato e dovrebbe essere integrato nei progetti di portafogli europei di identità**

nazionale che dovrebbero confluire nel portafoglio dell'UE di identità digitale.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri stanno già lavorando al progetto di digitalizzazione della carta europea della disabilità e di altri attributi identificativi attraverso una specifica funzione dell'applicazione integrata nel portafoglio digitale IT Wallet e poi nel portafoglio dell'UE di identità digitale. Si tratta di una soluzione efficiente ed efficace dal punto di vista della sicurezza, con un buon rapporto costi-benefici e facile da utilizzare.

Emendamento 172
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità **e di anzianità** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani**, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 173
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni che precisino ulteriormente i rispettivi formati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, le rispettive caratteristiche digitali e di sicurezza, nonché le questioni relative all'interoperabilità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷.

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni ***che siano coerenti con la struttura del portafoglio dell'UE di identità digitale e*** che precisino ulteriormente i rispettivi formati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, le rispettive caratteristiche digitali e di sicurezza, nonché le questioni relative all'interoperabilità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷.

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 174 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Considerando 34**

Testo della Commissione

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni che precisino

Emendamento

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni che precisino

ulteriormente i rispettivi formati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, le rispettive caratteristiche digitali e di sicurezza, nonché le questioni relative all'interoperabilità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷.

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ulteriormente i rispettivi formati della carta europea della disabilità *e di anzianità* e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità *e gli anziani*, le rispettive caratteristiche digitali e di sicurezza, nonché le questioni relative all'interoperabilità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷.

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 175

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Dragos Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici *privati* che hanno un interesse legittimo possano agire per conto

Emendamento

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici *quali gli organismi per la parità* o le associazioni *private*, le organizzazioni, *in particolare le organizzazioni che rappresentano le*

di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.

persone con disabilità o altri soggetti giuridici che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale. **Le persone con disabilità dovrebbe inoltre avere diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata, in caso di violazioni dei diritti scaturiti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'elaborazione e attuazione di tali disposizioni siano conformi al principio dell'accomodamento ragionevole per le persone con disabilità, in linea con l'UNCRPD.**

Or. en

Emendamento 176

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici *privati* che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici **quali gli organismi per la parità** o le associazioni **private**, le organizzazioni, **in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** o altri soggetti giuridici che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale. **Le**

persone con disabilità dovrebbe inoltre avere diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata, in caso di violazioni dei diritti scaturiti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'elaborazione e attuazione di tali disposizioni siano conformi al principio dell'accomodamento ragionevole per le persone con disabilità, in linea con l'UNCRPD.

Or. en

Emendamento 177
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, **gli anziani e** le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità **o per conto di una persona anziana** ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 178
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e in riferimento ai diritti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tali sanzioni possono includere sanzioni amministrative e finanziarie, come le ammende o il pagamento di un indennizzo, nonché altri tipi di sanzioni.

Emendamento

(36) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e in riferimento ai diritti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tali sanzioni possono includere sanzioni amministrative e finanziarie, come le ammende o il pagamento di un indennizzo, nonché altri tipi di sanzioni ***in conformità alle leggi e alle pratiche nazionali.***

Or. en

Emendamento 179
David Casa

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre le prestazioni d'invalidità ottenute in maniera fraudolenta al fine di promuovere la fiducia reciproca nelle disposizioni nazionali in materia di protezione sociale vigenti in tutta l'Unione, giacché il riconoscimento reciproco delle prestazioni d'invalidità costituisce la pietra angolare di un adeguato funzionamento della carta europea della disabilità. I casi di frode e corruzione sistemiche relativi alle prestazioni d'invalidità minano gravemente tale fiducia, hanno un effetto dannoso sulla capacità di garantire una protezione sociale a livello dell'Unione e rischiano di pregiudicare i diritti di coloro

che realmente meritano tali prestazioni.

Or. en

Emendamento 180
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *Per quanto concerne l'adozione di misure efficaci per garantire la mobilità, è necessario tenere conto dell'accessibilità per le persone con disabilità nei diversi mezzi di trasporto pubblico (treni, aerei ecc.) e che devono utilizzare la propria sedia a rotelle in ragione della specializzazione necessaria a garantire la loro sicurezza.*

Or. en

Emendamento 181
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.

(37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità **e degli anziani** di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.

Or. en

Emendamento 182

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.

Emendamento

(37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale, **economico** e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.

Or. en

Emendamento 183

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire aumentare le possibilità per le persone con disabilità di recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per

Emendamento

(38) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire aumentare le possibilità per le persone con disabilità **e degli anziani** di recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Emendamento 184
Jaroslav Duda

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) *È aggiunta un'esenzione all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di prevedere il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità per i partecipanti del programma di mobilità dell'UE quali Erasmus+.*

Or. en

Emendamento 185
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture,

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono includendo i loro assistenti personali**, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di **visite e** soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro

anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o, *se del caso*, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 186 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Articolo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità *e di anzianità* e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità *e gli anziani* come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità *o di anzianità* o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità *e agli anziani*, al fine di agevolare le persone con disabilità *e gli anziani* in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità, *agli anziani* o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Motivazione

La specifica inclusione degli anziani nella presente direttiva è necessaria e giustificata, dal

momento che circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha più di 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede che aumenterà anche il numero di persone con una disabilità.

Emendamento 187

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di ***promuovere la parità di diritti e la libertà di circolazione per le persone con disabilità e*** agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 188

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

a) le norme che disciplinano il rilascio *e l'efficacia* della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, *nonché l'accesso a zone a traffico limitato* o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 189

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a

condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che **le accompagnano** o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 190
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le condizioni necessarie a promuovere l'uguaglianza per le persone con disabilità e a contribuire alla loro libera circolazione all'interno dell'Unione, senza ostacoli alla libera circolazione e con i sostegni individuali che ogni persona necessita, estendendo tale libertà di circolazione, pietra miliare dell'UE, a tutte le persone con disabilità che finora sono state vittime di gravi svantaggi al riguardo.

Or. en

Emendamento 191
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

b) modelli comuni per la carta europea della disabilità **e di anzianità** e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani**.

Or. en

Motivazione

La specifica inclusione degli anziani nella presente direttiva è necessaria e giustificata, dal momento che circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha più di 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede che aumenterà anche il numero di persone con una disabilità.

Emendamento 192 **Antonius Manders**

Proposta di direttiva **Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui operatori privati o autorità pubbliche offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti:

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui operatori privati o autorità pubbliche offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità **e agli anziani** per quanto riguarda l'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti:

Or. en

Motivazione

La specifica inclusione degli anziani nella presente direttiva è necessaria e giustificata, dal momento che circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha più di 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede che aumenterà anche il numero di persone con una disabilità.

Emendamento 193 **Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni**

Proposta di direttiva **Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

– **programmi di mobilità dell'Unione,**

Or. en

Motivazione

Lo scopo è consentire la partecipazione dei giovani con disabilità ai programmi di mobilità dell'Unione, così da aiutare i discenti a superare gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione ai programmi di mobilità. La proposta riprende un suggerimento contenuto nel documento di sintesi del Forum europeo sulla disabilità sulla carta europea della disabilità del 2022.

Emendamento 194

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***zone a traffico limitato,***

Or. en

Emendamento 195

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***istruzione, scambi giovanili e scambi socio-educativi ai sensi dell'articolo 165 TFUE,***

Or. en

Emendamento 196

Cindy Franssen, David Casa, Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– altre attività e strutture, anche se

– altre attività e strutture, anche se fornite a titolo gratuito, ***compresi ospedali,***

fornite a titolo gratuito.

istituti di cura e servizi di emergenza.

Or. en

Emendamento 197

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *servizi di informazione e consulenza per le donne con disabilità, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze vittime di violenza e abusi,*

Or. en

Emendamento 198

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *servizi di protezione durante le emergenze umanitarie e le situazioni di rischio,*

Or. en

Emendamento 199

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *servizi connessi alla giustizia,*

incluso il gratuito patrocinio,

Or. en

Emendamento 200
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– riconoscimento della disabilità rispetto alle istituzioni, alle autorità e alle politiche promosse da tutti gli organismi dell'Unione, in particolare nei programma di mobilità dell'Unione (quali Erasmus+ e altri programmi simili). Nel caso di programmi di mobilità dell'Unione, la durata può essere prorogata di almeno un anno accademico.

Or. en

Emendamento 201
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prevedono eccezioni al paragrafo 2 al fine di garantire la parità di trattamento e di opportunità tra i cittadini nazionali e gli altri cittadini dell'Unione con disabilità:

a) qualora il titolare di una carta europea della disabilità si sposti nello Stato membro per motivi di lavoro o di studio fino al riesame della condizione di disabilità nel sistema nazionale, oppure

b) qualora il titolare di una carta europea della disabilità partecipi a un programma

*di mobilità dell'Unione,
salvo che lo Stato membro che ha
rilasciato la carta mantenga le prestazioni
a essa associati per detto periodo.*

Or. en

Emendamento 202
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica a tutte le persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità nell'Unione dalla durata determinata. In tal caso, l'utilizzo della carta della disabilità e del contrassegno di parcheggio è prorogato per la durata del programma.

Or. en

Emendamento 203
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora le persone con disabilità si spostano per motivi di lavoro o di studio in un altro Stato membro dell'UE. In tal caso, la direttiva garantirà l'accesso temporaneo alle prestazioni personali e finanziarie e ai dispositivi assistivi necessari per l'autonomia personale nelle more della rivalutazione della disabilità nel nuovo paese di

residenza.

Or. en

Emendamento 204
Stelios Kympouropoulos, Loucas Furlas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prevedono eccezioni al paragrafo 2 al fine di garantire la parità di trattamento e di opportunità tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di altri Stati membri dell'Unione con disabilità:

a) qualora il titolare di una carta europea della disabilità si sposti nello Stato membro per motivi di lavoro o di studio fino al riesame della condizione di disabilità nel sistema nazionale, oppure

b) qualora il titolare di una carta europea della disabilità partecipi a un programma di mobilità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 205
João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 non si applica alle seguenti situazioni momentanee e limitate nel tempo al fine di garantire la parità di trattamento e la parità di accesso tra i

cittadini di uno Stato membro e i cittadini di altri Stati membri dell'Unione con disabilità:

a) titolari di una carta europea della disabilità che si spostano in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di studio nelle more della rivalutazione e del riconoscimento formale della loro condizione di disabilità da parte delle autorità competenti nell'altro Stato membro, oppure

b) titolari di una carta europea della disabilità che partecipano a un'iniziativa e/o a un programma di mobilità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 206
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità è concesso in via straordinaria per un periodo transitorio durante il quale:

a) la persona con disabilità è in attesa del riconoscimento della condizione di disabilità dopo essersi spostata in uno Stato membro diverso da quello di residenza per motivi di lavoro o di studio;

b) la persona con disabilità partecipa al programma di mobilità dell'UE in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

Or. en

Emendamento 207

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prevedono eccezioni al paragrafo 2 al fine di garantire la parità di trattamento e di opportunità tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di altri Stati membri dell'Unione con disabilità:

a) qualora il titolare di una carta europea della disabilità si sposti nello Stato membro per motivi di lavoro o di studi fino al nuovo accertamento della condizione di disabilità nel sistema nazionale, oppure

b) qualora il titolare di una carta europea della disabilità partecipi a un programma di mobilità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 208

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"2 bis. Gli Stati membri derogano al paragrafo 2 per garantire la parità di trattamento e di opportunità tra i propri cittadini e altri cittadini europei con disabilità quando:

a) i titolari della carta europea della disabilità si trasferiscono nello Stato membro sulla base di un contratto di lavoro o di un'iscrizione a un istituto di istruzione fino al momento della rivalutazione della loro disabilità nel

sistema nazionale;

*b) i titolari della carta europea della
disabilità partecipano a un programma di
mobilità dell'UE*

Or. en

Emendamento 209

Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*2 bis. Gli Stati membri derogano al
paragrafo 2 per garantire la parità di
trattamento e di opportunità tra i propri
cittadini e altri cittadini europei con
disabilità quando:*

*a) i titolari della carta europea della
disabilità si trasferiscono nello Stato
membro sulla base di un contratto di
lavoro o di un'iscrizione a un istituto di
istruzione fino al momento della
rivalutazione della loro disabilità nel
sistema nazionale, o quando*

*b) i titolari della carta europea della
disabilità partecipano a un programma di
mobilità dell'UE.*

Or. en

Emendamento 210

David Casa

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*2 bis. In caso di esito negativo della
rivalutazione, lo Stato membro può
scegliere di recuperare dal beneficiario i*

costi associati all'erogazione delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 211
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità.

Emendamento

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità ***o di anzianità*** per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità ***e alle persone anziane***. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità, ***una carta dell'anzianità***, o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità ***e le persone anziane***.

Or. en

Emendamento 212
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la

Emendamento

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la

concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità.

concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **e all'accesso alle zone a traffico limitato**. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 213
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali **e i cani guida e da assistenza**.

Or. en

Emendamento 214
Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere

prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, ***i cani guida o gli animali da assistenza.***

Or. en

Emendamento 215
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità, ***per le persone anziane*** e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Or. en

Emendamento 216
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i

Emendamento

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i

loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

loro assistenti personali **e i cani guida e da assistenza**, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Or. en

Emendamento 217

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Emendamento

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali **o i cani guida e gli animali da assistenza**, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Or. en

Emendamento 218

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le

Emendamento

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità, **le persone anziane** o le persone

accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Or. en

Emendamento 219
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) "discriminazione fondata sulla disabilità": qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro ambito. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

Or. en

Emendamento 220
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche,

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche,

mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. ***Il modello sociale della disabilità stabilisce che è la società a rendere disabili le persone con menomazioni fisiche. La disabilità è un elemento che viene imposto al di sopra delle menomazioni, a causa del modo in cui le persone disabili sono inutilmente isolate ed escluse dalla piena partecipazione alla società. La menomazione è la limitazione funzionale dell'individuo causata da un deficit fisico, mentale o sensoriale. La disabilità è la perdita o la limitazione di opportunità a partecipare alla vita normale della comunità a causa di barriere fisiche e sociali;***

Or. en

Emendamento 221

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

Emendamento

c) "persone con disabilità": coloro che, ***in conformità del diritto e della prassi nazionale***, presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

Or. en

Emendamento 222 Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) "persone anziane": coloro che hanno un'età pari o superiore a 65 anni che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

Or. en

Motivazione

L'inclusione specifica delle persone anziane nella direttiva è necessaria e giustificata, poiché circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha un'età superiore a 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, dato l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede un aumento del numero di persone con disabilità.

Emendamento 223
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;

d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali; ***tale persona svolge le attività della vita quotidiana di un'altra persona che non è in grado di farlo o necessita di assistenza a tal fine. L'obiettivo è promuovere la vita indipendente, favorire l'autonomia personale e facilitare la vita sociale di tale persona. L'assistente ha un rapporto di tipo contrattuale con la persona e presenta un profilo adeguato ai molteplici compiti da svolgere;***

Or. en

Emendamento 224
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;

Emendamento

d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità **e persone anziane**, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 225
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, **come la residenza nello Stato membro interessato e/o l'ammissibilità alle prestazioni, che richiedono un'ulteriore valutazione individuale o decisione sulla necessità di servizi specifici**, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 226

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": **qualsiasi condizione specifica**, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o **qualsiasi** trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza, **come i cani guida o i cani da assistenza**, riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 227

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi

assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali **dello Stato membro ospitante**, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 228
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità **e alle persone anziane** e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 229
Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche,

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche,

comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali, **cani guida** o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 230
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o **cani** da assistenza o **cani guida** riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 231
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Emendamento

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità ***o, se del caso, alla persona o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali*** in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Or. en

Emendamento 232
Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Emendamento

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità ***o alla persona o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali*** in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Emendamento 233
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Emendamento

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità **e alle persone anziane** in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità **e alle persone anziane**, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Emendamento 234

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "accomodamento ragionevole": le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani, delle libertà fondamentali e dei diritti di cui alla presente direttiva;

Emendamento 235
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "accomodamento ragionevole": le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

Or. en

Emendamento 236
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "accomodamento ragionevole": le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 237

José Gusmão

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) "coproduzione": un rapporto in cui professionisti e cittadini condividono il potere di progettare, pianificare e fornire assistenza insieme, riconoscendo che entrambe le parti possono fornire contributi essenziali per migliorare la qualità di vita delle persone e delle comunità. Essa comporta diverse componenti: coprogettazione, compresa la pianificazione dei servizi; codecisione nell'assegnazione delle risorse; coerogazione dei servizi, compreso il ruolo dei volontari nella fornitura degli stessi; covalutazione dei servizi;

Or. en

**Emendamento 238
Katrin Langensiepen**

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) "programma di mobilità dell'UE": qualsiasi programma di durata prefissata e temporaneo che si svolge in un altro Stato membro diverso da quello di residenza nel campo dell'istruzione, della formazione o per motivi di lavoro;

Or. en

**Emendamento 239
José Gusmão**

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) un'organizzazione che rappresenta le persone con disabilità deve essere formata interamente da persone disabili. Il consiglio di amministrazione e tutti gli organi direttivi devono essere composti da persone disabili. L'organizzazione deve dimostrare di adoperarsi significativamente per occupare le posizioni retribuite, comprese quelle dirigenziali, con personale disabile adeguatamente qualificato.

Or. en

Emendamento 240

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione ***nonché, ove applicabile in base alle norme nazionali, ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea***, la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Or. en

Emendamento 241

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali ***e gli interpreti nella lingua dei segni, come indicato dalla lettera "A" sulla carta europea della disabilità, o gli animali da assistenza;***

Or. en

Emendamento 242

Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione ***nonché ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea,*** la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento 243
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione ***nonché ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea***, la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento 244
Jordi Cañas, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli

Emendamento

a) a cittadini ***e residenti*** dell'Unione e ai familiari di cittadini ***e residenti*** dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li

assistenti personali;

accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali *nonché i cani guida o gli animali da assistenza*;

Or. en

Emendamento 245
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini *e residenti* dell'Unione e ai familiari di cittadini *e residenti* dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali *nonché i cani guida e da assistenza*;

Or. en

Emendamento 246
Stelios Kypouropoulos, Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze,

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità, *a prescindere dalla gravità*, è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato

alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Or. en

Emendamento 247

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione ***e ai familiari di cittadini dell'Unione*** la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li ***accompagnano o li*** assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li assistono, compresi gli assistenti personali;

Or. en

Emendamento 248

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di anzianità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato

conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Or. en

Motivazione

L'inclusione specifica delle persone anziane nella direttiva è necessaria e giustificata, poiché circa la metà delle persone con disabilità nell'UE ha un'età superiore a 65 anni (48,5 %, fonte: Eurostat 2022). Inoltre, dato l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede un aumento del numero di persone con disabilità.

Emendamento 249
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione ***nonché, ove applicabile in base alle norme nazionali, ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea,*** i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Or. en

Emendamento 250
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione ***nonché ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea***, i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Or. en

Emendamento 251
Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione ***nonché ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea***, i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento 252
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **e alle persone anziane** sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento 253
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) a qualsiasi persona con disabilità di fatto, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, quando risiede ed è dislocata in un paese dell'UE diverso dal proprio, anche se non ha una condizione di disabilità riconosciuta dallo Stato membro di residenza;

Emendamento 254
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b ter) a persone con disabilità in
situazione di protezione internazionale in
uno Stato membro dell'UE;***

Or. en

Emendamento 255
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***c quater) a cittadini dell'Unione in
possesso di un certificato medico di
diagnosi di disturbo dello spettro autistico
rilasciato o convalidato dal servizio
sanitario pubblico.***

Or. en

Emendamento 256
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Parità di accesso alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale e alle condizioni e alle strutture di parcheggio per le persone con disabilità

Parità di accesso alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale e alle condizioni e alle strutture di parcheggio per le persone con disabilità ***e le persone anziane***

Or. en

Emendamento 257

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, **previa verifica soltanto della validità della carta**, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 258

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità **e dell'anzianità**, quando sono in viaggio, in visita, **risiedono, lavorano o studiano** in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità **o le persone anziane** titolari di un certificato di disabilità, di una carta di

disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

disabilità, **di una carta dell'anzianità** o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 259

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, **paragrafi 1 e 2 bis**.

Or. en

Emendamento 260

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le

misure necessarie per riconoscere a tutte le persone con disabilità titolari di una carta europea della disabilità una protezione speciale contro le discriminazioni basate sulla disabilità, con il conseguente diritto di accedere in tutta l'UE ai mezzi di ricorso e ai meccanismi previsti contro le violazioni dei diritti e la mancanza di un'effettiva parità di trattamento.

Or. en

Emendamento 261
Jordi Cañas, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per riconoscere che i titolari della carta europea della disabilità beneficiano di protezione dalle discriminazioni basate sulla disabilità e che, in quanto tali, hanno diritto ad accedere alle risorse e all'assistenza disponibili in caso di violazione dei diritti e di mancanza di una reale ed effettiva parità di trattamento.

Or. en

Emendamento 262
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le

persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza abbiano accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio ivi rilasciati.

persone con disabilità **e le persone anziane** che sono in viaggio, in visita, **vivono, lavorano o studiano** in uno Stato membro diverso da quello di residenza abbiano accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **e alle persone anziane** alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio ivi rilasciati.

Or. en

Emendamento 263

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza abbiano accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio ivi rilasciati.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza abbiano accesso alle **zone a traffico limitato nonché al parcheggio e alle pertinenti condizioni e strutture specifiche** riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio ivi rilasciati.

Or. en

Emendamento 264

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora le condizioni speciali o il

Emendamento

a) qualora le condizioni speciali o il

trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza;

trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o *i cani guida* o gli animali da assistenza;

Or. en

Emendamento 265
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza;

Emendamento

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità e *dell'anzianità*, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza;

Or. en

Emendamento 266
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza;

Emendamento

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o ***i cani guida o*** da assistenza;

Or. en

Emendamento 267

Monica Semedo

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo ***includano condizioni favorevoli per le*** persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, ***tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.***

Emendamento

b) le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano ***alle*** persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

Or. en

Emendamento 268

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) qualora le condizioni *relative all'accesso alle zone a traffico limitato e all'uso delle* strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

Or. en

Emendamento 269

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali,

a condizione che il titolare della carta sia all'interno del veicolo.

Or. en

Emendamento 270

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità *e le persone anziane*, compresi gli assistenti personali.

Or. en

Emendamento 271

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I prestatori di servizi rispettano gli obblighi e le misure seguenti:

a) i prestatori di servizi sono tenuti a riconoscere ai titolari della carta europea della disabilità una protezione speciale contro le discriminazioni basate sulla disabilità, garantendo loro il diritto di

accedere in tutta l'UE ai mezzi di ricorso e ai meccanismi a loro disposizione contro le violazioni dei diritti;

b) i prestatori di servizi assicurano di fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva;

c) i prestatori di servizi producono le informazioni necessarie in conformità all'allegato I e spiegano come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità applicabili. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in un formato universalmente accessibile a tutte le persone con disabilità;

d) in caso di inadempienza, i prestatori di servizi adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità universale applicabili.

Or. en

Emendamento 272
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Capo II – titolo

Testo della Commissione

II CARTA EUROPEA DELLA
DISABILITÀ E CONTRASSEGNO
EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE
PERSONE CON DISABILITÀ

Emendamento

II CARTA EUROPEA DELLA
DISABILITÀ **E DELL'ANZIANITÀ** E
CONTRASSEGNO EUROPEO DI
PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON
DISABILITÀ **E LE PERSONE**
ANZIANE

Or. en

Emendamento 273
Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità

Emendamento

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità *e dell'anzianità*

Or. en

Emendamento 274

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I. ***Sul RETRO della carta, gli Stati membri inseriscono mezzi digitali che consentono, in conformità con le normative nazionali, limitatamente al territorio nazionale e per i soli cittadini del paese che ha rilasciato il documento, la visualizzazione di informazioni aggiuntive e più specifiche relative alla condizione di disabilità del titolare. Tali informazioni, accessibili tramite uno strumento informatico su presentazione del RETRO della carta fisica recante la suddetta caratteristica digitale, devono essere le stesse riportate sul formato digitale della carta europea***

della disabilità. Gli Stati membri inseriscono poi sul RETRO della carta i mezzi digitali appropriati per consentire, conformemente alle normative nazionali, di verificare la validità della carta attraverso un'infrastruttura digitale, funzionante in tutti gli Stati membri, le cui caratteristiche saranno specificate successivamente dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare un mezzo digitale (come il codice QR) da apporre sul RETRO della carta, che consenta la verifica immediata di informazioni aggiuntive relative alla condizione di disabilità. La possibilità di consultare il codice QR dovrebbe essere limitata all'interno dello Stato che rilascia la carta e solo per i cittadini di quel paese, al fine di contenere i problemi di interconnessione delle banche dati nazionali e di protezione dei dati personali. Al contrario, tutti gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare il codice QR a livello transfrontaliero per verificare soltanto la validità della carta.

Emendamento 275

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune **e i requisiti di accessibilità universale** di cui all'allegato I. **Gli Stati membri forniscono alle persone con disabilità la possibilità, al momento della richiesta della carta alle autorità competenti, di indicare l'accomodamento ragionevole necessario tramite gli appositi simboli sulla carta.** Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la

europea della disabilità di cui all'allegato I.

Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 276
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità *e dell'anzianità* secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità *e dell'anzianità*, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità *e dell'anzianità* di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 277
Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune *e universalmente accessibile* di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 278

Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Qualora il titolare di una carta europea della disabilità penda la residenza in un altro Stato membro, tale Stato membro può, unilateralmente o sulla base di accordi bilaterali, decidere di riconoscere la carta europea della disabilità rilasciata da un altro Stato membro e rilasciare automaticamente una nuova carta europea della disabilità in conformità delle procedure nazionali, senza procedere a ulteriori indagini. L'allegato (x) elenca gli Stati membri che riconoscono reciprocamente o unilateralmente le rispettive carte della disabilità senza procedere a ulteriori

indagini.

Or. en

Emendamento 279

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esibizione della carta europea della disabilità esoneri il titolare dalla presentazione di altri certificati che attestino la condizione di disabilità.***

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare il principio di riconoscimento reciproco della condizione di disabilità.

Emendamento 280

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri ***e da tutte le istituzioni dell'UE. La carta europea della disabilità sarà compatibile con qualsiasi carta o certificato nazionale di riconoscimento della disabilità.***

Emendamento 281

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono **emesse e rinnovate gratuitamente**, reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri **e compatibili con i certificati o le carte nazionali**.

Emendamento 282

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità **e dell'anzianità** rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento 283

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate **dagli Stati membri** sono

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate **da uno Stato membro** sono

reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 284
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. ***Tali procedure sono gratuite per il titolare della carta.*** Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Or. en

Emendamento 285
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità **e dell'anzianità** conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità **e dell'anzianità** è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Or. en

Emendamento 286

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente, **se questa è la procedura prevista dal riconoscimento nazionale della disabilità**, o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata **a titolo completamente gratuito per il titolare** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento

formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***La carta non deve mai essere richiesta come prova di disabilità nel contesto dei diritti stabiliti da altre normative dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 287

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente, ***ove già previsto dalla procedura nazionale di valutazione e riconoscimento della disabilità***, o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata ***gratuitamente per il titolare ed entro il termine più breve tra un periodo ragionevole, non superiore a 60 giorni, dalla data della richiesta e il termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.***

Or. en

Emendamento 288

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza, **conformemente alle leggi o alle prassi nazionali applicabili**, direttamente o su richiesta della persona con disabilità. **Le persone con disabilità devono essere debitamente informate della possibilità di richiedere la carta se non viene rilasciata direttamente.** La carta è rilasciata e rinnovata **gratuitamente per il titolare** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Or. en

Emendamento 289

Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente, **se questa è la procedura prevista dal riconoscimento nazionale della disabilità**, o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata **gratuitamente per il titolare** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. **La carta non deve mai essere richiesta come prova di disabilità nel contesto dei diritti stabiliti da altre normative dell'Unione.**

Or. en

Emendamento 290
Jaroslav Duda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente, ***se questa è la procedura prevista dal riconoscimento nazionale della disabilità***, o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata ***gratuitamente per il titolare*** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***La carta non deve mai essere richiesta come prova di disabilità nel contesto dei diritti stabiliti da altre normative dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

Il possesso della carta europea della disabilità dovrebbe essere volontario per evitare la stigmatizzazione. Non dovrebbe mai sussistere l'obbligo di esibire la carta come prova della disabilità per ottenere servizi che sono garantiti da altre normative dell'Unione, come il diritto all'assistenza negli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2006[1]. La carta, inoltre, deve essere gratuita, in modo che il costo non costituisca un ulteriore ostacolo alla richiesta della stessa.[1] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006R1107>, recuperato il 19 ottobre 2023.

Emendamento 291
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è

AM\1291364IT.docx

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è

145/186

PE756.042v02-00

rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***In caso di cambio di paese di residenza, il termine per il rinnovo può essere prorogato da 6 a 8 mesi.***

Or. en

Emendamento 292
Jordi Cañas, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***In caso di variazione del paese di residenza, il termine per il rinnovo della carta può essere prorogato da 6 a 8 mesi.***

Or. en

Emendamento 293
Cindy Franssen, David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata **gratuitamente per il titolare ed** entro **un** termine **ragionevole dalla data della richiesta** stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Or. en

Emendamento 294

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità **e dell'anzianità** è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità **e delle persone anziane**. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità, **le carte di anzianità** o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità **e delle persone anziane**.

Or. en

Emendamento 295

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità ***o di una persona delegata, conformemente al diritto nazionale***. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è finalizzato a consentire alle persone con disabilità di richiedere la carta europea della disabilità tramite una persona di loro scelta conformemente al diritto nazionale, perché potrebbero essere impossibilitate a farlo loro stesse a causa di barriere di accessibilità.

Emendamento 296

Loucas Furlas, Stelios Kypouropoulos

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata, rinnovata ***e fornita gratuitamente per il titolare*** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Or. en

Emendamento 297

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con il loro consenso o quello dei loro tutori legali, possano presentare ricorso contro una decisione delle autorità competenti relativa al rilascio, al rinnovo o alla revoca della carta europea della disabilità.

Or. en

Emendamento 298

Maria Walsh

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i finanziamenti dell'UE sostengano la produzione e l'attuazione della carta europea della disabilità.

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro o la persona non devono sostenere alcun costo per la produzione e l'attuazione della carta.

Emendamento 299
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri utilizzano il retro della carta per visualizzare informazioni sul tipo di assistenza di cui il titolare ha bisogno.

Or. en

Emendamento 300
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I costi relativi alla carta europea della disabilità e dell'anzianità per i titolari della carta sono uguali in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 301
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o

5. La carta europea della disabilità **e dell'anzianità** è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità **e alle persone anziane** è riconosciuta la possibilità di utilizzare il

entrambi.

contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Or. en

Emendamento 302
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare, *su un piano di parità*, il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Or. en

Emendamento 303
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La carta europea della disabilità sarà rilasciata gratuitamente (prima emissione e successive), senza alcun costo per la persona che la richiede.

Or. en

Emendamento 304
Jordi Cañas, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio. ***In caso di variazione del paese di residenza, il termine per il rinnovo della carta può essere prorogato da 6 a 8 mesi.***

Or. en

Emendamento 305
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio. ***In caso di cambio di paese di residenza, il termine per il rinnovo può essere prorogato da 6 a 8 mesi.***

Or. en

Emendamento 306
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è **stabilita dal singolo** Stato membro **conformemente alla legislazione vigente. Le carte rilasciate fino al momento del recepimento della direttiva dai paesi che partecipano al progetto pilota, in conformità con i requisiti applicabili e sulla base della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza.**

Or. en

Motivazione

Le modifiche sono intese a ridurre i costi di riemissione per gli Stati membri che hanno già iniziato a rilasciare le carte durante il progetto pilota.

Emendamento 307
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità **e dell'anzianità** rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 308

Maria Walsh

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. In caso di trasferimento in un altro paese per studiare o lavorare, i titolari della carta europea della disabilità possono accedere all'assistenza necessaria per le persone con disabilità durante il periodo di transizione, fino a quando la loro disabilità non sarà certificata dal nuovo paese di residenza.

Or. en

Motivazione

Attualmente le persone con disabilità che si spostano in un altro paese all'interno dell'Europa spesso incontrano gravi difficoltà durante il viaggio e il trasferimento. È necessario garantire l'accesso a prestazioni e servizi specifici per le persone con disabilità, come l'assistenza personale, l'assistenza abitativa o accomodamenti ragionevoli nell'ambito dell'istruzione o sul lavoro.

Emendamento 309

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare

gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità. ***Il formato digitale della carta europea della disabilità deve essere sviluppato sotto forma di attributo certificato e integrato all'interno di progetti nazionali di portafoglio digitale, con l'obiettivo di confluire nel progetto EUDI Wallet.***

Or. en

Emendamento 310

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire ***l'accessibilità e*** l'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 311

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità **e dell'anzianità** e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 312
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'accessibilità universale è garantita nell'intero processo, in relazione al formato, al riconoscimento reciproco, al rilascio e alla validità della carta europea della disabilità.

Or. en

Emendamento 313
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nel caso in cui la stessa persona con disabilità sia titolare sia della carta

*europea della disabilità che del
contrassegno europeo di parcheggio,
saranno stabilite formule flessibili e
semplici che consentano un unico
supporto materiale e/o digitale, al fine di
evitare inutili oneri amministrativi.*

Or. en

Emendamento 314

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione istituisce una banca dati accessibile al pubblico contenente le informazioni pertinenti relative alle regole, alle condizioni e agli spazi di parcheggio applicabili, definiti a livello locale, regionale o nazionale. The database shall be available in all EU languages.

Or. en

Emendamento 315

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Gli Stati membri incoraggiano le autorità pubbliche a caricare le informazioni pertinenti nella banca dati.

Or. en

Emendamento 316

Antonius Manders

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo**

Testo della Commissione

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Emendamento

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e le persone anziane**

Or. en

**Emendamento 317
Antonius Manders**

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato II.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e le persone anziane** secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e le persone anziane** non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità **e dell'anzianità** di cui all'allegato II.

Or. en

**Emendamento 318
Chiara Gemma**

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *La Commissione istituisce una banca dati accessibile al pubblico contenente le informazioni pertinenti relative alle regole, alle condizioni e agli spazi di parcheggio applicabili, definiti a livello locale, regionale o nazionale. La banca dati è disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri incoraggiano le autorità pubbliche a caricare le informazioni pertinenti nella banca dati.*

Or. en

Emendamento 319
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.

2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri ***e durante il periodo di transizione in caso di trasferimento da un paese all'altro a fini di studio o di lavoro.***

Or. en

Emendamento 320
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.

2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità *e le persone anziane* rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 321

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati *dagli Stati membri* sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati *da uno Stato membro* sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 322

Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. *Tali procedure sono gratuite per il titolare della carta.* Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno

titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Or. en

Emendamento 323
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e le persone anziane** conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e le persone anziane** è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento 324
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. *È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.*

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. *La presentazione della richiesta di rinnovo del contrassegno di parcheggio entro i termini previsti dalla normativa vigente dello Stato, proroga la validità del contrassegno precedentemente rilasciato fino al completamento della procedura. Nel caso in cui la domanda venga presentata entro novanta giorni solari dalla data di scadenza della validità dell'ultimo contrassegno rilasciato, resta inteso che il contrassegno continuerà a essere valido fino al completamento della relativa procedura di rinnovo.*

Emendamento 325
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità *o di una persona delegata, conformemente al diritto nazionale.* È rilasciato o rinnovato entro un termine

ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni. ***La validità della carta è pari a quella della certificazione della condizione di disabilità, delle carte di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che attesti la condizione di disabilità della persona disabile.***

Or. en

Emendamento 326

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato ***gratuitamente per il titolare ed*** entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Or. en

Emendamento 327

Cindy Franssen, David Casa

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con

disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

disabilità. È rilasciato o rinnovato **gratuitamente per il titolare ed** entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Or. en

Emendamento 328
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e le persone anziane** è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità **o della persona anziana**. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Or. en

Emendamento 329
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **60** giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **30** giorni.

Or. en

Emendamento 330
Stelios Kypouropoulos, Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La scritta "contrassegno europeo di parcheggio" è riportata in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Or. en

Emendamento 331
João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con il loro consenso o quello dei loro tutori legali, possano presentare ricorso contro una decisione delle autorità competenti relativa al rilascio, al rinnovo o alla revoca del contrassegno europeo di parcheggio.

Or. en

Emendamento 332
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I costi relativi al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e le persone anziane sono gli stessi in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 333

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio validi esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili⁵⁸ a livello nazionale, regionale o locale **al più tardi** entro **il gg/mm/aa** [data di applicazione della presente direttiva].

⁵⁸ Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio validi esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili⁵⁸ a livello nazionale, regionale o locale, **al momento della richiesta di rilascio, e in ogni caso** entro **3 anni dalla** data di applicazione della presente direttiva.

⁵⁸ Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento 334
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio validi esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili⁵⁸ a livello nazionale, regionale o locale al più tardi entro il gg/mm/aa [data di applicazione della presente direttiva].

⁵⁸ Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e le persone anziane** sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio validi esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili⁵⁸ a livello nazionale, regionale o locale al più tardi entro il gg/mm/aa [data di applicazione della presente direttiva].

⁵⁸ Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento 335
Loucas Furlas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi. ***Le persone affette da malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD) in tutta Europa, considerata l'ampia gamma di patologie, spesso sperimentano una riduzione della mobilità, che non raggiunge ancora la soglia della disabilità, e che potrebbero quindi diventare disabili in mancanza di assistenza.***

Or. en

Emendamento 336
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ***e le persone anziane*** è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità ***e alle persone anziane*** è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Or. en

Emendamento 337
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare, **su un piano di parità**, il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Or. en

Emendamento 338
Stelios Kypouropoulos, Loucas Furlas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri incoraggiano le autorità pubbliche e private a caricare le informazioni pertinenti in una banca dati pubblica.

Or. en

Emendamento 339
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il

7. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali. ***Il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio deve essere sviluppato sotto forma di attributo certificato e integrato all'interno di progetti nazionali di portafoglio digitale, con l'obiettivo di confluire nel progetto EUDI Wallet.***

Or. en

Emendamento 340
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ***e le persone anziane*** e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità,

di strumenti digitali.

anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Or. en

Emendamento 341

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione istituisce una banca dati dell'Unione accessibile al pubblico contenente tutte le informazioni pertinenti relative alle condizioni e alle strutture di parcheggio applicabili, definite a livello locale, regionale o nazionale in ciascuno Stato membro. La banca dati è disponibile in tutte le lingue dell'UE e in formati accessibili. La banca dati è disponibile in un unico sito web, in tutte le lingue ufficiali, e raccoglie le condizioni speciali o i trattamenti preferenziali offerti dalle rispettive autorità pubbliche. Gli Stati membri facilitano, ove disponibili, le informazioni relative alle condizioni speciali o ai trattamenti preferenziali offerti dagli operatori privati sul sito web e aggiornano periodicamente tali informazioni in base a eventuali modifiche della legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 342

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *La Commissione istituisce una banca dati dell'Unione accessibile al pubblico contenente le informazioni pertinenti relative alle condizioni e alle strutture di parcheggio applicabili, definite a livello locale, regionale o nazionale in ciascuno Stato membro. La banca dati è disponibile in tutte le lingue dell'UE e nelle lingue nazionali dei segni nonché in formati accessibili. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità pubbliche carichino tali informazioni nella banca dati e le aggiornino ove necessario.*

Or. en

Emendamento 343
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *La Commissione istituisce una banca dati accessibile al pubblico contenente le informazioni pertinenti relative alle regole, alle condizioni e agli spazi di parcheggio applicabili, definiti a livello locale, regionale o nazionale. La banca dati è disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche carichino e aggiornino periodicamente le informazioni pertinenti nella banca dati.*

Or. en

Emendamento 344

Loucas Fourlas, Stelios Kypouropoulos

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione istituisce una banca dati accessibile al pubblico contenente le informazioni pertinenti relative alle regole, alle condizioni e agli spazi di parcheggio applicabili, definiti a livello locale, regionale o nazionale. La banca dati è disponibile e viene aggiornata in tutte le lingue dell'UE.

Or. en

**Emendamento 345
Francesca Peppucci, Rosa Estaràs Ferragut, Stelios Kypouropoulos**

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione istituisce una banca dati accessibile al pubblico, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, contenente le informazioni relative al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quali definite a livello locale, regionale o nazionale.

Or. en

**Emendamento 346
Katrin Langensiepen**

**Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis.

Disposizioni per i titolari della carta in caso di cambio di residenza

1. Gli Stati membri assicurano che ai titolari che hanno cambiato lo Stato membro di residenza e sono in attesa del rilascio di una carta di disabilità nazionale da parte delle autorità competenti, siano garantiti i diritti e le prestazioni previsti dalla carta di disabilità e dal contrassegno di parcheggio dello Stato membro che li ha rilasciati. La carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio sono validi fino al rilascio della nuova carta nazionale.

2. Gli Stati membri garantiscono che il processo di rivalutazione della disabilità e di rilascio della nuova carta nazionale e quindi della nuova carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio non superi i 6 mesi.

Or. en

Emendamento 347
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche comuni per precisare ulteriormente i formati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, le rispettive caratteristiche di sicurezza e digitali all'avanguardia, compreso il loro formato specifico, e i dati ivi contenuti, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali, nonché le questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni comuni dell'UE per la lettura dei dati contenuti nelle

Emendamento

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche comuni per precisare ulteriormente i formati della carta europea della disabilità *e dell'anzianità* e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità *e le persone anziane*, le rispettive caratteristiche di sicurezza e digitali all'avanguardia, compreso il loro formato specifico, e i dati ivi contenuti, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali, nonché le questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni

caratteristiche digitali delle carte e dei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode, nonché per la definizione delle specifiche tecniche del supporto di memorizzazione delle carte e dei contrassegni digitali, per questioni quali la verifica della validità delle carte e dei contrassegni e del relativo numero, per il controllo dell'autenticità, la prevenzione di falsificazioni e frodi, la lettura delle carte e dei contrassegni tra Stati membri, l'utilizzo nel portafoglio di identità digitale dell'UE e per la garanzia di accessibilità per le persone con disabilità a tutti i dati ivi contenuti.

comuni dell'UE per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali delle carte e dei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode, nonché per la definizione delle specifiche tecniche del supporto di memorizzazione delle carte e dei contrassegni digitali, per questioni quali la verifica della validità delle carte e dei contrassegni e del relativo numero, per il controllo dell'autenticità, la prevenzione di falsificazioni e frodi, la lettura delle carte e dei contrassegni tra Stati membri, l'utilizzo nel portafoglio di identità digitale dell'UE e per la garanzia di accessibilità per le persone con disabilità **e le persone anziane** a tutti i dati ivi contenuti.

Or. en

Emendamento 348 **Chiara Gemma**

Proposta di direttiva **Articolo 9 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, **facilmente leggibili, nonché nelle lingue nazionali dei segni**, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità. **Tali informazioni, comprese quelle relative ai servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono raccolte in un sito web a livello di UE e sono disponibili in tutte le lingue dell'Unione.**

Or. en

Emendamento 349

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, ***facilmente leggibili, nonché nelle lingue nazionali dei segni***, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità. ***Tali informazioni, comprese quelle relative ai servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono raccolte in un sito web a livello di UE e sono disponibili in tutte le lingue dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 350

Stelios Kypouropoulos, Loucas Fourlas

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, ***facilmente leggibili*** e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità. ***Tali informazioni, comprese quelle relative ai servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono raccolte in un sito web a livello dell'UE e sono disponibili in***

tutte le lingue dell'UE.

Or. en

Emendamento 351

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili, ***anche su un sito web a livello di UE in tutte le lingue dell'Unione***, le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. ***Le informazioni sono disponibili*** in formati accessibili, anche digitali, ***facilmente leggibili, nonché nelle lingue nazionali dei segni***, e in ***altri*** formati assistivi su richiesta ***individuale*** delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 352

Francesca Peppucci, Rosa Estaràs Ferragut, Stelios Kypouropoulos

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta

delle persone con disabilità.

delle persone con disabilità. ***La Commissione si adopera affinché tali informazioni siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione su un sito web a livello di UE.***

Or. en

Emendamento 353

Ádám Kósa, Stelios Kypouropoulos, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili , anche digitali (***quali formati facilmente leggibili e video sottotitolati nella lingua nazionale dei segni e video nella lingua internazionale dei segni***), e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 354

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno

europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, **facilmente leggibili e nelle lingue nazionali dei segni, in Braille, in versione audio** e in **altri** formati assistivi **alternativi** su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 355
Jaroslav Duda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, **facilmente leggibili, nonché nelle lingue nazionali dei segni**, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 356
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità **e dell'anzianità** e del contrassegno europeo di parcheggio per

disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

le persone con disabilità *e le persone anziane* in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità *e delle persone anziane*.

Or. en

Emendamento 357

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. ***Parimenti, la Commissione si impegna a informare il pubblico a livello europeo in merito ai due documenti e in particolare alla loro caratteristica di riconoscimento reciproco all'interno dell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento 358

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate ***e la Commissione europea definisce e coordina una campagna, tenendo conto della partecipazione di tutti***

all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

i portatori di interessi, per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 359

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico, ***nonché le autorità pubbliche e gli operatori privati potenzialmente in grado di offrire un trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 5***, e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 360

Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico, ***nonché le autorità pubbliche e gli***

con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

operatori privati potenzialmente in grado di offrire un trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 5, e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 361

Cindy Franssen, David Casa, Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. ***La Commissione intraprende una campagna di sensibilizzazione europea in collaborazione con gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 362

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e

Emendamento

2. Gli Stati membri ***e la Commissione*** adottano misure adeguate, ***anche mediante***

informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

appropriate campagne a livello nazionale e dell'UE, per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 363
Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate, ***e la Commissione coordina una campagna***, per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 364
Jaroslław Duda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate, ***e la Commissione coordina una campagna***, per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche

all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 365
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità **e le persone anziane**, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità **e dell'anzianità** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e per le persone anziane** e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 366
Francesca Peppucci, Rosa Estaràs Ferragut, Stelios Kypouropoulos

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e

Emendamento

2. **La Commissione e** gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 367

Maria Walsh

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un chiaro coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni di rappresentanza nell'attuazione e nella sorveglianza della carta europea della disabilità.

Or. en

Emendamento 368

Loucas Furlas

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri educano e sensibilizzano anche in merito al concetto di disabilità determinata da malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD), rendendo i processi di valutazione più accessibili e realizzabili, dato che attualmente gli interessati impiegano tempo e sforzi per dimostrare la loro disabilità ai fini dell'ottenimento della carta.

Or. en

Emendamento 369

Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare i professionisti a contatto con il pubblico, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e ai diritti che conferiscono.

Or. en